

BGer 1C_35/2017 vom 31. Januar 2017

Bundesgericht, 2017-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_35_2017

FR: TF 1C_35/2017 du 31 janvier 2017

IT: TF 1C_35/2017 del 31 gennaio 2017

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2

I ricorrenti adducono, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . In effetti, la censura di mancata concessione di un termine suppletorio per poter produrre documenti atti a provare la legittimazione di alcuni di loro sarebbe ininfluenza, visto che il TPF ha nondimeno esaminato i loro ricorsi nel merito. Insistendo poi nel criticare in sostanza le decisioni adottate dal MPC, essi non sostengono che il TPF, applicando i principi della doppia punibilità, dell'utilità potenziale e della proporzionalità, si sarebbe scostato dalla costante prassi. Adducendo la lacunosità dell'esposto dei fatti riportato nella rogatoria, in particolare riguardo al periodo, antecedente, in cui sarebbero stati commessi i reati a monte di quello di riciclaggio, oggetto del procedimento estero, e la loro estraneità agli stessi, i ricorrenti si limitano in sostanza a criticare l'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove effettuati dal TPF, adducendo un'asserita carenza di motivazione del giudizio impugnato al riguardo. Non si tratta chiaramente di questioni di principio. I ricorrenti non dimostrano del resto perché l'istanza precedente, dopo aver esposto i nessi temporali e personali tra i conti sequestrati e i fatti oggetto d'inchiesta, sulla base dei citati principi non avrebbe potuto dedurre che la

documentazione litigiosa sarebbe utile e pertinente per l'inchiesta estera. Conclusione che vale pure per quella secondo cui la domanda estera non presenterebbe gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (RS 351.1).

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.